



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/31 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 188

del 15 maggio 2020

Prot. Gen. n. 38561

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che:
 - con ordinanza n.211 datata 04 giugno 2015, è stato istituito uno stallo di sosta per i veicoli al servizio di disabili in via Bramante lato mare all'altezza del civico 3/d, su richiesta del titolare della concessione n.2217, riservandolo a Suo uso esclusivo;
- **CONSIDERATO** che il titolare della concessione n.2217 è emigrato in altro comune, si ritiene opportuno procedere alla revoca delle ordinanze sopra menzionate con la relativa eliminazione della segnaletica stradale, in quanto non risulta più necessaria la sua permanenza;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

La **REVOCA** della seguente **ordinanza** relativa ad uno stallo di sosta per i veicoli adibiti al trasporto dei **DISABILI** presente in **VIA BRAMANTE lato mare all'altezza del civico 3/d:**

- **n.211 datata 04 giugno 2015.**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. – servizio segnaletica per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la rimozione della segnaletica orizzontale e verticale dello stallo disabili oggetto della presente ordinanza;
 - b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI